



**Comune di Vigodarzere**  
**Provincia di Padova**  
**SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

**REGOLAMENTO**  
**DEL SERVIZIO COMUNALE**  
**DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con dcc n. 82 del 15.11.2005 e modificato con dcc n. 86 del 28.11.2005



**Comune di Vigodarzere**  
**Provincia di Padova**  
**SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

## **INDICE GENERALE**

### **ART. DESCRIZIONE**

#### ***TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI***

- 1 Finalità del regolamento
- 2 Le attività e le funzioni di protezione civile
- 3 Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

#### ***TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE***

- 4 Costituzione del Comitato comunale di protezione civile
- 5 Attribuzione del Comitato comunale

#### ***TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE***

- 6 L'Ufficio comunale di protezione civile
- 7 Compiti dell'Ufficio comunale di protezione civile
- 8 Compiti del Funzionario incaricato di protezione civile
- 9 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

#### ***TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE***

- 10 Censimento delle risorse
- 11 Inventario e custodia dei beni

#### ***TITOLO V - AMBITI OPERATIVI***

- 12 Ambiti operativi di impiego del GCVPC
- 13 Modalità di impiego dei volontari
- 14 Interventi in ambito extra-comunale

#### ***TITOLO VI - INTERVENTI DI EMERGENZA***

- 15 Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
- 16 Fase di allertamento
- 17 Unità comunali di emergenza

#### ***TITOLO VII - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE***

- 18 Finalità del servizio comunale volontari di protezione civile
- 19 Requisiti di ammissione al gruppo
- 20 Composizione

#### ***TITOLO VIII - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE***

- 21 Organi del gruppo

#### ***TITOLO IX - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI***

- 22 Esercitazioni
- 23 Equipaggiamento dei volontari
- 24 Materiali e mezzi in dotazione

#### ***TITOLO X - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO***

- 25 Doveri dei volontari
- 26 Diritti dei volontari
- 27 Sanzioni disciplinari

#### ***TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI***

- 28 Pubblicità del Regolamento
- 29 Entrata in vigore ed abrogazioni
- 30 Disposizioni transitorie



## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, previsti dalle leggi vigenti.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

### Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

### Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) l'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- c) il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o attraverso apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti.

## TITOLO II IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

### Art. 4 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile.

È istituito il Comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) Segretario comunale;
- c) Assessore al Commercio e industria
- d) Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- e) Comandante o Responsabile della polizia municipale;
- f) Dirigente o Responsabile dei servizi tecnici;
- g) Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
- h) Comandante della stazione dei Carabinieri;
- i) Delegato comunale della Croce Rossa Italiana
- j) Comandante del Deposito Centrale Sistemi Missilistici dell'Aeronautica Militare.

I membri del Comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del Comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

### Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale.

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel



- presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
  - c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
  - d) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
  - e) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
  - f) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

### TITOLO III

#### LE STRUTTURE OPERATIVE

##### Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile.

È istituito l'Ufficio Comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto Ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'Ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'Ufficio e adotta, al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantire il funzionamento.

##### Art. 7 - Compiti dell'Ufficio Comunale di protezione civile.

All'Ufficio Comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- 2) cura i rapporti con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
  - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
  - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
  - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
  - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o com-

mercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione.

##### Art. 8 - Compiti del Funzionario incaricato di protezione civile.

Al Funzionario incaricato sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 2) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 3) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 4) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Per i punti di cui ai numeri 3) e 4) si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92.

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

##### Art. 9 - Centro Operativo Comunale di protezione civile.

Alle dipendenze dell'Ufficio Comunale di protezione civile è costituito il Centro Operativo Comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- piano comunale di protezione civile, nonché piani provinciali e regionali di emergenza;
- carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
- apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

Il Centro Operativo di protezione civile, che in tempo ordinario viene gestito e curato dal SCVPC, in situazioni di emergenza passa sotto la diretta responsabilità del Sindaco ed è composto da un rappresentante di tutte le organizzazioni/Enti/Ammini-



strazioni presenti sul territorio che partecipano alle operazioni.

#### **TITOLO IV** **CENSIMENTO DELLE RISORSE**

##### **Art. 10 - Censimento delle risorse.**

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali. Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

##### **Art. 11 - Inventario e custodia dei beni.**

L'ufficio comunale di protezione civile, unitamente al Coordinatore del SCVPC, avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

#### **TITOLO V** **AMBITI OPERATIVI**

##### **Art. 12 – Ambiti operativi di impiego del GCVPC.**

L'istanza, al fine di poter utilizzare il GCVPC, deve essere inoltrata esclusivamente al Sindaco (o all'Assessore delegato) il quale, dopo le valutazioni di merito circa la casistica, autorizza o meno l'intervento del GCVPC.

La procedura sopra esposta rimane invariata sia che la richiesta pervenga da soggetto pubblico che privato.

Sono individuati i seguenti contesti operativi:

###### **1. esercitazione in ambito comunale**

*autorizza:* Coordinatore, previo avviso all'Ufficio (la comunicazione all'Ufficio serve ai fini assicurativi)

*nota:* il Funzionario informa il Sindaco o l'Assessore delegato

###### **2. esercitazione fuori ambito comunale, compreso assistenze, corsi, ecc.**

*autorizza:* Sindaco, oppure Assessore delegato

*nota:* non possono essere altre figure diverse da quelle indicate perché ai fini assicurativi solo il Sindaco ha responsabilità civile e penale della Protezione Civile

###### **3. eventi imprevedibili e/o eccezionali, in ambito comunale, che possono creare grave disagio alla popolazione**

*autorizza, in base alla seguente catena di allertamento e responsabilità:*

- Sindaco e/o Assessore delegato

- Ufficio

- Coordinatore di P.C.

*nota:* non rientrano in questa tipologia gli eventi che per natura e/o orario di avvenimento possono essere gestiti con risorse umane proprie dell'Ente e/o con esso convenzionate

###### **4. compartecipazione in attività di emergenza su richiesta di Enti superiori**

*autorizza:* Sindaco, oppure Assessore delegato

###### **5. compartecipazione in attività di emergenza con Enti e associazioni convenzionate con questo Comune**

*autorizza:* Sindaco, oppure Assessore delegato

###### **6. attività di supporto tecnico ai fini della sicurezza in manifestazioni aperte al pubblico**

*autorizza:* Sindaco, oppure Assessore delegato

*nota:* la partecipazione è subordinata al grado di rischio connesso alla manifestazione, valutato dall'organo che autorizza.

###### **DEFINIZIONI:**

**Sindaco** = autorità locale di Protezione Civile

**Assessore Delegato** = assessore che ha ricevuto specifica delega alla Protezione Civile

**Ufficio** = è costituito dal Funzionario responsabile della Protezione Civile

**Funzionario** = responsabile comunale espressamente incaricato alla gestione amministrativa della Protezione Civile

**Coordinatore** = responsabile operativo della Protezione Civile

**GCVPC** = Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

##### **Art. 13 - Modalità di impiego dei volontari**

Le modalità di impiego del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono quelle previste dal presente regolamento e dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

Il Gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indica-



zioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

#### Art. 14 - Interventi in ambito extra-comunale

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

### TITOLO VI INTERVENTI DI EMERGENZA

#### Art. 15 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

#### Art. 16 - Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- c) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- e) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

#### Art. 17 - Unità comunali di emergenza.

Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- 2) per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- 3) per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti o funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

### TITOLO VII IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 18 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile.

È costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 65 anni (non vi è limite di età per i volontari con finalità tecnico-logistiche) per i volontari operativi, senza distinzione di razza o religione in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.

Il Gruppo Comunale Volontari svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 19 - Requisiti di ammissione al gruppo.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- avere conseguito la maggiore età;
- di essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
- essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- limitatamente al servizio operativo il volontario dovrà essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sull'operatività;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;



- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

I volontari per essere ammessi al gruppo e diventare, quindi, membri "Effettivi", dovranno superare con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi, che al termine verrà valutato dal Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

È condizione di incompatibilità di appartenenza al gruppo il rivestire incarichi di governo del comune di Vigodarzere (Sindaco, Assessore, Consigliere). In caso un volontario si candidi e venga eletto nel consiglio comunale verrà posto nei ruoli della riserva e riassumerà la qualifica di volontario dopo aver frequentato tre lezioni di aggiornamento.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

#### **Art. 20 - Composizione.**

Gli appartenenti al gruppo di Protezione Civile si dividono:

➤ **MEMBRI EFFETTIVI:** tutti quei volontari che, regolarmente iscritti, hanno superato il periodo di prova e siano in possesso dei requisiti previsti dal precedente Art. 19, e che seguono con assiduità le attività del gruppo;

➤ **MEMBRI COMPLEMENTARI:** tutti quei volontari che sono già appartenuti alla categoria effettivi e che, per motivi contingenti, non possono frequentare le attività; è data facoltà al volontario di chiedere (per iscritto) di essere posto in questa categoria; può comunque dichiararsi disponibile per operazioni di soccorso pubblico, durante le quali acquisterà la qualifica di effettivo;

➤ **MEMBRI TEMPORANEI:** tutti quei cittadini che, in caso di calamità, preso visione del presente regolamento ed accettato di sottoporsi alla sua disciplina, vi vengano aggregati essendo in possesso, ad insindacabile giudizio del responsabile, dei requisiti psicofisici necessari e di adeguata preparazione tecnica;

➤ **VOLONTARI DELLA RISERVA** ossia tutti quei volontari che per incarichi amministrativi al comune di Vigodarzere o per assenze di oltre tre mesi non partecipano alle attività del gruppo; in tale caso dovranno restituire l'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dalla collocazione nella riserva, trascorso inutilmente il termine si darà inizio alla procedura coatta per il recupero del credito (valore del materiale fornito).

#### **TITOLO VIII**

#### **ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Art. 21 - Organi del gruppo.**

Il Gruppo Comunale Volontari è costituito dai seguenti organi:

- il Coordinatore
- il Segretario
- l'Assemblea del gruppo
- il Consiglio Direttivo

#### **Il Coordinatore**

È nominato con decreto del Sindaco, da cui funzionalmente dipende, su indicazione dell'assemblea.

Il Coordinatore, a giudizio del Sindaco, può dallo stesso essere revocato con provvedimento motivato.

Il Sindaco nomina anche il Vice coordinatore, su indicazione dell'assemblea, che sostituisce il coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato dal Sindaco.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco. È responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo durante l'anno precedente.

In caso di situazioni di emergenza, in assenza temporanea del sindaco o di chi ne fa le veci, il coordinatore può porre in essere tutte quelle azioni ritenute idonee per iniziare le operazioni di soccorso.

#### **Il Segretario**

Il segretario è nominato dall'assemblea, tenuto conto delle capacità e attitudini personali per la funzione da ricoprire.

Provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e agli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

È membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto; la sua durata coincide con quella del Consiglio Direttivo stesso.

#### **Il Consiglio Direttivo**

È costituito dai seguenti membri tutti con diritto di voto:

- Coordinatore
- Vice Coordinatore
- Segretario
- n. 4 membri eletti dalla Assemblea dei volontari.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Collabora inoltre con l'Ufficio comunale di protezione civile e con il Funzionario incaricato alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Definisce l'organizzazione del Gruppo; in particolare ne stabilisce la struttura che si articola attraverso la definizione di aree e settori quali:

- a) settore operativo
- b) settore logistico
- c) settore studi e prevenzione.

La declaratoria di ciascun settore e le figure responsabili saran-



no definite in maggior dettaglio nel regolamento operativo.  
Propone al Funzionario incaricato di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono vincolanti per il Coordinatore che, di conseguenza, è tenuto al loro rispetto ed attuazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

Ha facoltà di auto-convocarsi quando venga richiesto da almeno 4 componenti.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di 3 assenze consecutive ingiustificate, nonché con la perdita della qualifica di volontario "effettivo".

#### **L'Assemblea del gruppo**

È costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari temporanei di cui al precedente Art. 20.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'assemblea provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo del gruppo e alla nomina di un Segretario. L'assemblea provvede altresì all'approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.

Formula indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

### ***TITOLO IX***

#### ***ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI***

#### **Art. 22 - Esercitazioni.**

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontari di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

#### **Art. 23 - Equipaggiamento dei volontari**

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna.

#### **Art. 24 - Materiali e mezzi in dotazione**

I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile. L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere utilizzato solamente per compiti di protezione civile, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal coordinatore del gruppo o altra persona da lui delegata.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 3.

### ***TITOLO X***

#### ***DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO***

#### **Art. 25 - Doveri dei volontari**

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente Art. 18 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

#### **Art. 26 - Diritti dei volontari**

Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso, di emergenza o addestrative, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:





- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

#### Art. 27 - Sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione, trascorso inutilmente il termine si darà inizio alla procedura coatta per il recupero del credito (valore del materiale fornito).

### TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 28 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

#### Art. 29 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s'intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali e precedente alla medesima.

#### Art. 30 - Disposizioni transitorie

Alla costituzione, il Sindaco, nomina il coordinatore del gruppo. Quest'ultimo dovrà indire le elezioni delle cariche del gruppo entro i primi dodici mesi dalla fine del tirocinio dei volontari del primo bando di arruolamento.


#### DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI COMPONENTI L'UNI-FORME E L'EQUIPAGGIAMENTO ASSEGNATO AD OGNI VOLONTARIO

DESCRIZIONE	Q.tà	CADENZA FORNITURA
Giacca a vento con interno staccabile	1	ogni 3 anni
Tuta staccabile	1	ogni 3 anni
Tuta da lavoro bicolore ad alta visibilità	1	ogni 3 anni
Polo manica corta	1	ogni 3 anni
Maglione mezza zip	1	ogni 3 anni
Gilet alta visibilità	1	ogni 3 anni
Cintura	1	ogni 3 anni
Scarponcino	1	ogni 3 anni
Casco antinfortunistico	1	Secondo necessità

Il materiale dovrà rispettare le norme CE EN 471, EN 340, EN 343, EN 345


#### DOTAZIONE PER SQUADRE

DESCRIZIONE	Q.tà	CADENZA FORNITURA
Dispositivi di protezione individuali antincendio con livello protettivo di 3 <sup>a</sup> categoria	Secondo il numero delle squadre	Secondo necessità
Cinturoni di posizionamento completi	15	Secondo necessità




**Coordinatore**

(spallino rosso con una striscia gialla e cornice gialla)



**Vice Coordinatore**

(spallino rosso con cornice gialla)




**Segretario**

**Capo Settore Operativo**

**Capo Settore Tecnico-logistico**


(spallino rosso con tre strisce gialle)



**Vice Capo Settore Operativo**

**Vice Capo Settore Tecnico-logistico**

(spallino rosso con due strisce gialle)



**Capo Squadra**

(spallino rosso con una striscia gialla)